

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (63)216

Vol. 1963/0051

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

II/COM(63) 216 definitivo

Bruxelles, il 19 giugno 1963

COOPERAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA
NELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

(Comunicazione della Commissione al Consiglio)

II/COM(63) 216 definitivo

Cooperazione monetaria e finanziaria
nella Comunità Economica Europea

Comunicazione della Commissione al Consiglio

1. L'articolo 105, paragrafo 1, del Trattato stabilisce :

"Allo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 104, gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche. Essi istituiscono all'uopo una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni e tra le loro banche centrali.

La Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni per l'attuazione di tale collaborazione".

2. La Commissione si è finora astenuta dal presentare raccomandazioni formali al Consiglio, come previsto dall'articolo 105, in quanto la situazione che caratterizzava la prima fase del periodo di transizione non lo richiedeva. In una congiuntura economica generale particolarmente favorevole, la collaborazione pratica istituita in seno al Comitato monetario e in occasione d'incontri non ufficiali con i Ministri delle Finanze ed i Governatori delle banche centrali ha pienamente risposto alle necessità di quel periodo.

3. Tuttavia, il processo d'integrazione nel corso della prima fase si è tradotto soltanto in una soppressione parziale delle frontiere economiche e in un inizio di politica comune in vari settori. Tali progressi non hanno, di per sé stessi, rivestito un'importanza fondamentale nell'evoluzione della politica monetaria dei Paesi membri e, pertanto, nella loro politica in questo settore. Non sarà lo stesso per il futuro. Da un lato, gli ulteriori progressi verso l'integrazione dipenderanno sempre più dall'evoluzione monetaria nei Paesi membri. Dall'altro, quest'evoluzione sarà determinata, in misura considerevole, da tali progressi a causa della soppressione graduale delle frontiere economiche, della realizzazione d'una politica comune in settori importanti e dell'adozione di norme comuni in altri.

4. Questa crescente interdipendenza fra le politiche monetarie nazionali da un lato e il processo d'integrazione dall'altro impone ai Paesi interessati di cooperare sempre più strettamente nel campo della politica monetaria. Tale processo si troverebbe compromesso se la politica monetaria di uno Stato membro si discostasse nei principi e nei tratti generali da quella degli altri cinque Paesi. Inoltre, man mano che s'accrescerà la libertà delle transazioni, diverrà sempre più difficile e, ad un certo stadio, impossibile, per un Paese membro di proseguire una tale politica, perché le distorsioni che si verificherebbero nelle correnti degli scambi e dei capitali forzerebbero il Paese interessato ad allineare nuovamente la propria politica monetaria su quella degli altri Paesi membri. Qualora non procedesse a tale allineamento, il Paese in questione metterebbe in causa l'esistenza stessa del Mercato comune.

5. Il coordinamento necessario per l'attuazione degli obiettivi del Trattato dovrà applicarsi non solo ai principi ed ai tratti generali della politica monetaria, ma anche applicarsi - con la progressiva soppressione delle frontiere economiche - alle principali misure di politica monetaria. A tale riguardo è necessario rendersi conto che in ragione dell'interdipendenza crescente delle economie nazionali non mancherebbero di verificarsi distorsioni, qualora divergenze troppo accentuate apparissero nella scelta dei metodi e strumenti utilizzati per mettere in atto politiche i cui tratti generali fossero stati coordinati. Tali distorsioni potrebbero mettere in causa l'eliminazione delle frontiere economiche o il mantenimento della libertà delle transazioni, particolarmente in materia di movimenti di capitali. E' dunque nel comune interesse che i Paesi membri s'informino mutualmente, in tempo utile, sulle misure che contano adottare nell'ambito della politica monetaria e che esaminino insieme le ripercussioni di queste misure.

6. La cooperazione monetaria non potrà limitarsi unicamente all'azione delle banche centrali, ma dovrà estendersi pure all'azione delle autorità responsabili della politica finanziaria. I pubblici bilanci e le decisioni di politica economica che essi traducono esercitano infatti sull'evoluzione monetaria un'influenza notevole, più importante talvolta persino di quella esercitata dalla politica delle banche centrali.

Una parte considerevole del reddito nazionale affluisce oggi nel Tesoro pubblico. L'avanzo o il disavanzo dei pubblici bilanci e il modo di finanziamento dell'eventuale disavanzo incidono in modo decisivo sull'evoluzione della liquidità interna e sulla situazione monetaria globale. Condizione essenziale per un'efficace politica monetaria in senso lato è quindi che la politica degli istituti d'emissione e la politica di bilancio siano coordinate tanto nei singoli Stati membri quanto a livello comunitario.

7. Uno stretto coordinamento fra i Paesi membri s'impone pure in materia di rapporti monetari internazionali, per il fatto che questi costituiscono il prolungamento naturale del coordinamento nei settori qui sopra esaminati. Cio' è particolarmente vero per quanto riguarda la politica in materia di tassi di cambio, i cui effetti sui rapporti internazionali dei prezzi e dei costi sono i più diretti e le cui ripercussioni sul funzionamento del Mercato comune potrebbero rivestire un'importanza primordiale. D'altra parte, in caso di deficit della bilancia dei pagamenti d'un Paese membro per cui si rendesse necessaria un'azione di carattere internazionale, per esempio il ricorso al Fondo Monetario Internazionale, sarebbe di comune interesse che i paesi della Comunità Economica Europea esaminassero la natura e l'ampiezza di quest'azione, nonché le modalità di applicazione. Infine, su un piano più generale, i paesi della Comunità Economica Europea fanno parte d'un sistema monetario internazionale al cui buon funzionamento sono interessati e nei confronti del quale essi vanno assumendo sempre maggiori responsabilità. Il modo in cui funziona questo sistema interessa innanzitutto la salvaguardia dell'ordine monetario internazionale, e può avere ripercussioni considerevoli in merito all'estendersi delle pressioni inflazioniste o deflazioniste sia nell'ambito del Mercato comune che all'esterno. L'azione degli Stati membri in questo campo deve dunque essere coordinata. Per tutti questi motivi, è necessario che qualsiasi decisione importante nel campo delle relazioni monetarie internazionali sia preceduta da consultazioni fra gli Stati membri.

8. Allo stadio attuale dell'integrazione e in previsione dello sviluppo di essa nel corso della seconda tappa, la Commissione è convinta della necessità di rafforzare la cooperazione fra le autorità governative responsabili della politica monetaria e finanziaria, nonché

fra le banche centrali. E' in questo spirito, e in particolare in virtù dell'articolo 105 del Trattato, che la Commissione sottopone al Consiglio, nei documenti allegati, alcune raccomandazioni intese ad attuare tale cooperazione mediante consultazioni sistematiche da tenersi, prima di qualsiasi decisione importante in materia di politica delle banche centrali, di politica finanziaria e di politica monetaria esterna.

Nel formulare tali raccomandazioni, la Commissione si è basata sull'esperienza pratica acquisita in seno al Comitato monetario e in occasione d'incontri non ufficiali coi Ministri delle Finanze e coi Governatori degli istituti d'emissione. Tale esperienza dimostra come l'esigenza di una collaborazione in questi campi sia già stata sentita. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto delle discussioni svoltesi in tali occasioni a questo proposito.

9. Gli sforzi volti ad un più stretto coordinamento in tale settore e in quello della politica congiunturale devono costituire un insieme coerente. Ai termini dell'articolo 145 del Trattato, è compito del Consiglio provvedere al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri. Questo obiettivo potrebbe essere realizzato mediante uno scambio d'idee che si svolgesse all'inizio di ogni anno in sede di Consiglio, e che si fondasse sui lavori del Comitato monetario, del Comitato di politica congiunturale e del Comitato di politica di bilancio - l'istituzione del quale è oggetto di una raccomandazione della Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 105, paragrafo 1, del Trattato. Trattandosi di questioni che rientrano nella sfera di competenza sia dei Governi che delle banche centrali, sarebbe necessario che i Ministri delle finanze e i Ministri degli Affari economici, come pure i Governatori degli istituti d'emissione partecipassero alle discussioni in seno al Consiglio.

Per i motivi sopra indicati, la Commissione suggerisce che il Consiglio si riunisca, se possibile, nel gennaio di ogni anno, procedendo a un dibattito sulla politica economica globale dei Paesi membri, con la partecipazione dei Ministri delle Finanze, dei Ministri degli Affari economici e dei Governatori delle banche centrali.

Raccomandazione della Commissione al Consiglio sulla collaborazione
fra le banche centrali della Comunità Economica
Europea

La collaborazione fra le banche centrali, prevista all'articolo 105, paragrafo 1, del Trattato, è già stata iniziata, tanto in seno al Comitato monetario, quanto nel corso d'incontri non ufficiali dei Governatori. Essa è consistita anzitutto in scambi di idee periodici e approfonditi, concernenti sia i motivi che hanno determinato eventuali mutamenti nella politica seguita dai vari istituti di emissione, sia le ripercussioni di tali mutamenti. Essa ha inoltre permesso di procedere a raffronti sistematici degli strumenti di politica monetaria applicati nei Paesi della Comunità Economica Europea, di valutarne con maggior precisione i vantaggi e gli inconvenienti e di rendere più omogenei i loro criteri di applicazione.

Allo stadio attuale di realizzazione del Mercato comune, è opportuno che le più alte autorità monetarie dei Paesi della Comunità Economica Europea possano informarsi direttamente e tempestivamente in merito alle circostanze che rendano eventualmente necessaria una modifica della politica monetaria praticata in ciascuno dei Paesi membri, nonché consultarsi sulla portata di tali modifiche e sulle loro eventuali conseguenze per gli altri Stati membri.

E' quindi opportuno istituire un "Comitato dei Governatori delle banche centrali della Comunità Economica Europea". Il sistema di consultazioni adottato in tale Comitato offrirebbe ai Governatori la possibilità di deliberare in comune a intervalli regolari, consentendo così alle autorità nazionali di contribuire sempre più efficacemente all'armonico funzionamento del Mercato comune.

Il Comitato dei Governatori delle banche centrali sarebbe incaricato, in particolare :

- di seguire l'evoluzione monetaria in ciascuno Stato membro (a tal fine, verrebbero posti a sua disposizione i rapporti relativi a detta evoluzione, rivolti dal Comitato monetario al Consiglio e alla Commissione);
- di procedere a consultazioni in merito ai criteri generali e ai tratti essenziali della politica praticata dagli istituti d'emissione principalmente in materia di credito, di mercato monetario e di mercato dei cambi;

- di procedere periodicamente a scambi d'informazioni in merito alle misure principali di competenza delle banche centrali, e di prendere poi in esame le misure stesse. Se le circostanze, e in particolare i termini d'entrata in vigore di dette misure lo permetteranno, tale esame precederà l'adozione di decisioni in materia da parte degli organi nazionali competenti.

I membri del Comitato sarebbero i Governatori delle banche centrali dei Paesi della Comunità Economica Europea, i quali - in caso d'impedimento - potrebbero farsi rappresentare da un membro della direzione del loro istituto. E' da notare che il Granducato di Lussemburgo non ha una banca centrale e che delle convenzioni stabilite nel quadro dell'Unione Economica Belgo-Lussemburghese organizzano un'associazione monetaria tra il Belgio e il Lussemburgo. Anche il presidente del Comitato monetario potrebbe essere invitato alle riunioni del Comitato.

Il Comitato dei Governatori delle banche centrali fisserebbe il luogo delle proprie riunioni. Sarebbe tuttavia auspicabile che esso si riunisse, una o due volte all'anno, anche presso la sede delle Istituzioni della Comunità Economica Europea.

La Commissione dovrebbe aver pure la possibilità d'invitare il Comitato a riunirsi d'urgenza, qualora la situazione sembrasse richiederlo.

Essa ritiene che non occorra formulare altre proposte circa il funzionamento del Comitato; quest'ultimo stabilirebbe il proprio regolamento interno e organizzerebbe il proprio servizio di segreteria.

Per tutti questi motivi, e in virtù delle disposizioni del Trattato, e in particolare dell'articolo 105, paragrafo 1, la Commissione raccomanda al Consiglio d'instituire un "Comitato dei Governatori delle banche centrali della Comunità Economica Europea, conformemente al progetto di decisione allegato alla presente raccomandazione.

Progetto di decisione
del Consiglio relative alla collaborazione fra
le banche centrali dei Paesi della Comunità Economica Europea

Il Consiglio della Comunità Economica Europea

Visto il Trattato, e in particolare l'articolo 105, paragrafo 1,

Vista la raccomandazione della Commissione del 19 giugno 1963,

Considerando che il progresso verso l'unione economica, e in particolare le tappe che restano da superare nella soppressione degli intralci agli scambi ed ai movimenti di capitali e nell'attuazione di politiche comuni in settori importanti, devono necessariamente accompagnarsi ad un più stretto coordinamento delle politiche praticate dalle banche centrali;

Considerando che in linea di massima l'unione economica richiede la stabilità delle parità di cambio fra le monete degli Stati membri, e rende di conseguenza necessaria l'adozione di politiche economiche e monetarie che assicurino tale stabilità;

Considerando che occorre assicurare uno stretto coordinamento fra le politiche monetarie degli Stati membri nel quadro della Comunità Economica Europea - come hanno precisato sia la Commissione, nel suo memorandum sul programma d'azione della Comunità Economica Europea durante la seconda tappa, sia il Parlamento Europeo, nella sua risoluzione del 17 ottobre 1962, relativa al coordinamento delle politiche monetarie;

Considerando che, per rafforzare la collaborazione di cui all'articolo succitato, sarebbe opportuno organizzare reciproche consultazioni fra le banche centrali, le quali precedessero in modo più sistematico le decisioni di tali organismi,

.../...

D E C I D E

Articolo 1

Allo scopo di sviluppare la collaborazione fra le banche centrali e gli Stati membri, viene istituito un "Comitato dei Governatori delle banche centrali della Comunità Economica Europea".

Articolo 2

I membri del Comitato sono i Governatori degli istituti d'emissione dei Paesi membri, i quali - in caso di impedimento - potranno farsi rappresentare da un membro della direzione della loro istituzione.

La Commissione è, in linea di massima, invitata a delegare uno dei suoi membri alle riunioni del Comitato, e potrebbe pure essere invitato il presidente del Comitato monetario; in caso d'impedimento, è rappresentato da uno dei due vice-presidenti di questo comitato.

Articolo 3

Il Comitato dei Governatori delle banche centrali della Comunità Economica Europea è incaricato, in particolare :

- di seguire l'evoluzione monetaria in ciascuno Stato membro; a tal fine verranno posti a sua disposizione i rapporti relativi a detta evoluzione, rivolti dal Comitato monetario al Consiglio e alla Commissione;
- di procedere a consultazioni in merito ai criteri generali e ai tratti essenziali della politica praticata dalle banche centrali, principalmente in materia di credito, di mercato monetario e di mercato dei cambi;
- di procedere periodicamente a scambi d'informazioni in merito alle misure principali di competenza delle banche centrali, e di prendere poi in esame le misure stesse. Se le circostanze e, in particolare, i termini d'entrata in vigore di dette misure lo permetteranno, tale esame precederà l'adozione di decisioni in materia da parte degli organi nazionali competenti.

Articolo 4

Il Comitato si riunisce a intervalli regolari, nonché ogni qualvolta la situazione lo renda necessario. La Commissione può invitare il Comitato a riunirsi d'urgenza, qualora la situazione sembri richiederlo.

Il Comitato stabilisce la località in cui si svolgeranno le riunioni; tuttavia, almeno una volta all'anno, esso si riunisce anche presso la sede delle istituzioni della Comunità Economica Europea.

Articolo 5

Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno e organizza il proprio servizio di segreteria.

Raccomandazione della Commissione al Consiglio sulla collaborazione fra gli Stati membri in materia di relazioni monetarie internazionali

Gli Stati membri della Comunità Economica Europea svolgono una funzione assai importante nel funzionamento del sistema monetario internazionale. Dato che quest'ultimo può esercitare profonde ripercussioni sul movimento di unificazione economica europea - in particolare per quanto concerne le modifiche dei tassi di cambio - è necessario che i Paesi membri coordinino strettamente le loro politiche in materia di relazioni monetarie internazionali.

A tal fine è opportuno che le decisioni più importanti degli Stati membri in tal campo e, in linea generale, le prese di posizione di detti Stati sui tratti essenziali della politica monetaria internazionale, siano precedute da consultazioni a livello comunitario.

In ogni Paese, la politica praticata nel settore in oggetto è il risultato di una cooperazione fra gli organismi governativi e le banche centrali. L'organizzazione delle consultazioni a livello comunitario dovrebbe quindi essere affidata ad un organismo, in seno al quale fossero rappresentate le stesse istituzioni. Ora, il Comitato monetario è composto in tal modo. La discussione dei problemi monetari internazionali costituisce già una parte importante dei lavori di esso. Sarebbe perciò sufficiente rafforzare tale cooperazione, affidando al Comitato monetario compiti più precisi di consultazione.

Le consultazioni in seno al Comitato monetario dovrebbero concernere principalmente le seguenti materie :

- funzionamento generale del sistema monetario internazionale,
- utilizzazione, da parte di uno Stato membro, delle risorse del Fondo monetario internazionale,
- partecipazione di uno o più Stati membri alle azioni più importanti di assistenza a Paesi terzi, effettuate direttamente dalle autorità monetarie nazionali oppure tramite organismi internazionali.

.../...

Nell'eventualità di modifiche della parità di cambio della moneta di uno o più Stati membri, sono pure necessarie consultazioni preventive a livello comunitario. Esse sono state previste nel quadro del Fondo monetario internazionale dall'articolo IV, sezione 3, dello statuto di tale istituzione, ma per vari motivi non sono sufficienti ad assicurare lo stretto coordinamento necessario a tale proposito fra i Paesi della Comunità Economica Europea. Infatti, date le relazioni sempre più strette che intercorrono fra le economie dei Sei, le ripercussioni di una modifica della parità di cambio della moneta di uno Stato membro sono destinate ad essere più dirette e più importanti per i Paesi della Comunità Economica Europea che non per altri. Riferendosi alla rivalutazione delle monete di due Paesi membri, intervenuta nel marzo 1961, la quarta relazione di attività del Comitato monetario rilevava che, "benché in passato questo problema sia stato studiato a più riprese dal Comitato monetario, al momento delle decisioni finali tali modifiche di parità non sono state precedute da un perfetto coordinamento nel quadro della Comunità Economica Europea.

Inoltre, l'attuazione di politiche comuni in vari importanti settori dell'economia ha conferito un carattere concreto al criterio stabilito all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, ai termini del quale "ogni Stato membro considera la propria politica, in materia di tassi di cambio, come un problema d'interesse comune". Così, il funzionamento di vari meccanismi di determinazione di prezzi e tariffe, richiesti dall'attuazione di una politica comune principalmente nel settore dell'agricoltura ed in quello dei trasporti, potrebbe essere seriamente ostacolato dalla modifica della parità di cambio delle monete dei Paesi membri.

Di conseguenza, si ritiene che il criterio di consultazioni preventive in caso di modifica delle parità di cambio fra i Paesi della Comunità Economica Europea debba essere accettato, sia che tale modifica sia stata decisa da uno Stato membro in seguito a difficoltà ad esso proprie, sia che sia stata originata da perturbazioni che si ripercuotevano sulla moneta di uno o più Paesi, soprattutto di quelli che svolgono una funzione particolarmente importante nei pagamenti internazionali.

La messa a punto delle procedure da seguire per le consultazioni preventive presenta problemi complessi, soprattutto per quanto concerne l'obbligo del segreto e l'esigenza della tempestività. E' quindi opportuno affidare al Comitato monetario - l'organo della Comunità Economica Europea più qualificato in materia - il compito di studiare la procedura più adatta a garantire piena efficacia alle consultazioni previste. Il Comitato monetario dovrà riferire in proposito al Consiglio ed alla Commissione, la quale sottoporrà poi al Consiglio proposte precise in merito alla procedura da adottarsi.

Per tali motivi, ed in virtù delle disposizioni del Trattato, e particolarmente dell'articolo 105, la Commissione raccomanda al Consiglio :

- a) di modificare l'articolo 1 dello statuto del Comitato monetario, conformemente al primo progetto di decisione presentato qui appresso, in modo da affidargli all'occorrenza il compito di organizzare consultazioni preventive, prima di qualsiasi decisione o presa di posizione importante dei Paesi membri nel settore delle relazioni monetarie internazionali, relative, in particolare,
 - al funzionamento generale del sistema monetario internazionale,
 - all'utilizzazione, da parte di uno Stato membro, delle risorse del Fondo monetario internazionale,
 - alla partecipazione d'uno o più Stati membri alle azioni più importanti di assistenza a Paesi terzi, effettuate direttamente dalle autorità monetarie nazionali oppure tramite organismi internazionali;
- b) di decidere, conformemente al secondo progetto di decisione presentato qui appresso, che gli Stati membri debbano consultarsi prima di qualsiasi modifica della parità di cambio della loro moneta; di chiedere il parere del Comitato monetario sul problema di come organizzare tali consultazioni; e di invitare la Commissione, tenendo conto di tale parere, a sottoporre proposte precise al Consiglio in merito alla procedura delle consultazioni previste.

.../...

Progetto di decisione del Consiglio relativo alla collaborazione tra gli Stati membri in materia di relazioni monetarie internazionali

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato, ed in particolare gli articoli 105, 116 e 153,

Vista la raccomandazione della Commissione del 19 giugno 1963,

Considerando che il funzionamento del sistema monetario internazionale puo' esercitare profonde ripercussioni sul movimento di unificazione economica europea;

Considerando che, in caso di disavanzo dei pagamenti di uno Stato membro, risponderebbe all'interesse comune sia esaminare le condizioni in cui tale disavanzo verrebbe finanziato, sia, in particolare, esaminare se per tale finanziamento si debba ricorrere al Fondo monetario internazionale;

Considerando che occorre assicurare uno stretto coordinamento fra le politiche dei Paesi membri in materia di relazioni monetarie internazionali - come hanno precisato sia la Commissione, nel suo memorandum sul programma d'azione della Comunità Economica Europea durante la seconda fase, sia il Parlamento Europeo, nella sua risoluzione del 17 ottobre 1962, relativa al coordinamento delle politiche monetarie nel quadro della Comunità Economica Europea;

Considerando che il metodo più appropriato per assicurare tale coordinamento consiste nell'organizzazione delle consultazioni necessarie in seno al Comitato monetario;

DECIDE

Articolo unico

L'articolo 1 dello statuto del Comitato monetario viene modificato come segue :

.../...

"Il Comitato segue la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri e della Comunità, nonché il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e ne riferisce regolarmente al Consiglio ed alla Commissione.

In seno al Comitato monetario si svolgeranno consultazioni preventive, prima di qualsiasi decisione o presa di posizione importante dei Paesi membri nel settore delle relazioni monetarie internazionali, relative, in particolare :

- al funzionamento generale del sistema monetario internazionale,
- all'utilizzazione, da parte di uno Stato membro, delle risorse del Fondo monetario internazionale,
- alla partecipazione di uno o più Stati membri alle azioni più importanti di assistenza a Paesi terzi, effettuate direttamente dalle autorità monetarie nazionali oppure tramite organismi internazionali".

.../...

Progetto di decisione del Consiglio relativo all'organizzazione di consultazioni preventive tra gli Stati membri, in caso di modifica della parità di cambio delle loro monete

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato ed in particolare gli articoli 105, 107 e 152;

Vista la raccomandazione della Commissione del 19 giugno 1963;

Considerando che la modifica della parità di cambio della moneta di uno o più Paesi della Comunità Economica Europea può incidere notevolmente sul funzionamento del Mercato comune;

Considerando che occorre assicurare uno stretto coordinamento fra le politiche dei Paesi membri in materia di relazioni monetarie internazionali in genere, e di tassi di cambio in particolare - come hanno precisato sia la Commissione, nel suo memorandum sul programma d'azione della Comunità Economica Europea durante la seconda fase, sia il Parlamento Europeo, nella sua risoluzione del 17 ottobre 1962, relativa al coordinamento delle politiche monetarie nel quadro della Comunità Economica Europea;

DECIDE

Articolo 1

Qualsiasi modifica della parità di cambio della moneta di uno o più Stati membri dovrà essere preceduta da consultazioni fra gli Stati membri stessi.

Articolo 2

Il Comitato monetario è invitato ad esprimere il proprio parere sulla messa a punto di una procedura di consultazioni preventive, in caso di modifica della parità di cambio della moneta di

.../...

uno o più Stati membri e a riferirne al Consiglio ed alla Commissione.

Articolo 3

La Commissione è invitata a presentare proposte al Consiglio sulla procedura in oggetto, tenendo conto del parere del Comitato monetario.

.../...

Raccomandazione della Commissione al Consiglio sulla collaborazione fra i servizi competenti delle Amministrazioni degli Stati membri in materia di politica di bilancio

Il coordinamento delle politiche monetarie sarebbe incompleto se si limitasse ai loro aspetti specificamente monetari, e non tenesse conto altresì delle decisioni dei Governi in materia di finanze pubbliche. Condizione essenziale per tale coordinamento è che la politica di bilancio praticata in ciascun Paese membro non pregiudichi l'orientamento comune delle politiche monetarie; lo stesso dicasi per quanto riguarda l'incidenza della politica di bilancio sull'evoluzione economica in generale. Occorrerebbe quindi che i tratti essenziali della politica di bilancio, prima di essere decisi dai singoli Stati membri, venissero discussi nella Comunità.

Questi lavori dovrebbero rientrare nell'ambito di quelli svolti nel quadro più generale delle previsioni economiche globali, sotto forma di "bilanci economici". Questi ultimi vengono elaborati ogni anno per l'anno successivo in base ad uno schema quanto possibile uniforme, e più tardi verranno gradualmente consolidati in un bilancio economico della Comunità. In ogni caso, per l'elaborazione di essi - data la loro incidenza sull'evoluzione economica - è necessario tener conto delle operazioni di bilancio dei singoli Stati.

Appare quindi opportuno inserire nella procedura di raffronto dei bilanci economici quella del raffronto dei bilanci statali. Tale raffronto dovrebbe concernere le previsioni di spese e di entrate di bilancio complessive, e dovrebbe essere completato al più presto da una ripartizione corrispondente agli aggregati economici più significativi per l'evoluzione congiunturale. Sarebbe sufficiente che detta ripartizione mettesse in evidenza, da un lato, la distribuzione delle entrate complessive per categorie principali di imposte (sia dirette che indirette), e d'altro lato, la distribuzione delle spese complessive fra consumo delle amministrazioni, trasferimenti di redditi, sovvenzioni sotto forma di capitali, investimenti dei servizi amministrativi e, infine, prestiti e anticipi. Questi lavori potrebbero essere affidati ad un comitato composto di alti funzionari dei ministeri delle Finanze, competenti per l'elaborazione della politica di bilancio dello Stato, e verrebbero svolti in coordinamento stretto e sincronizzato coi lavori di elaborazione dei bilanci economici previsionali.

.../...

Già nella fase preparatoria dell'elaborazione dei bilanci statali, in seno a tale comitato dovrebbero svolgersi degli scambi di idee sui tratti essenziali delle politiche di bilancio dei Paesi membri, in particolare dal punto di vista della loro incidenza sull'evoluzione economica globale della Comunità. I lavori del comitato dovrebbero essere inoltre strettamente connessi con quelli del Comitato monetario e del Comitato di politica congiunturale, in quanto dovranno fornire a questi due organismi gli elementi necessari ai dibattiti sugli aspetti specificamente monetari e congiunturali dell'esecuzione dei bilanci statali.

Per tale motivo la Commissione, viste le disposizioni del Trattato, ed in particolare l'articolo 105, paragrafo 1, raccomanda al Consiglio d'istituire un comitato di politica di bilancio, conformemente al progetto di decisione allegato alla presente raccomandazione.

Progetto di decisione del Consiglio relativo alla collaborazione
fra i servizi competenti delle Amministrazioni degli Stati membri
in materia di politica di bilancio

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato, ed in particolare l'articolo 105, paragrapho 1,

Vista la raccomandazione della Commissione del 19 giugno 1963,

Considerando che le decisioni di bilancio influenzano l'evoluzione congiunturale e monetaria, e che il coordinamento delle politiche economiche - in particolare delle politiche congiunturali e monetarie - sarebbe incompleto se non includesse quello delle politiche di bilancio;

Considerando che occorre assicurare uno stretto coordinamento fra le politiche congiunturali e monetarie e le politiche finanziarie e di bilancio dei Paesi membri - come hanno precisato sia la Commissione, nel suo memorandum sul programma d'azione della Comunità Economica Europea durante la seconda fase, sia il parlamento Europeo, nelle sue risoluzioni del 17 ottobre 1962, relative al coordinamento delle politiche monetarie ed al coordinamento delle politiche finanziarie e di bilancio nel quadro della Comunità Economica Europea;

Considerando che a tal fine è opportuno organizzare questa collaborazione in seno ad un gruppo composto di rappresentanti dei Governi e della Commissione,

.../...

D E C I D E

Articolo 1

Viene istituito un Comitato di politica di bilancio, il cui compito sarà di esaminare, già nella fase preparatoria dell'elaborazione dei bilanci statali, i tratti essenziali delle politiche di bilancio dei Paesi membri, in particolare dal punto di vista della loro incidenza sull'evoluzione economica globale della Comunità, e di procedere ad un raffronto di tali bilanci.

Articolo 2

Tale Comitato è composto di rappresentanti dei Paesi membri e della Commissione, che nominano ciascuno un membro titolare ed un membro supplente.

Articolo 3

La Commissione assicura il coordinamento e la sincronizzazione dei lavori di tale Comitato con quelli del Comitato monetario e del Comitato di politica congiunturale.

Articolo 4

Il Comitato di politica di bilancio stabilisce il suo regolamento interno; la segreteria di esso è assicurata dalla Commissione.